

## **Statuto dell'Organizzazione di Volontariato**

### **<<Associazione per la Promozione della Rete di Inclusione sul Territorio degli Immigrati>>**

#### **Art. 1 Costituzione, denominazione, durata**

- 1) E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "*Associazione per la Promozione della Rete di Inclusione sul Territorio degli Immigrati*" (A.P.R.I.T.I.) che in seguito sarà denominata "Associazione" , con sede in Trezzo sull'Adda, via Brodolini , 9.
- 2) L'Associazione è apolitica e aconfessionale; non esercita discriminazioni di genere, di censo, ideologiche, culturali o di altra natura se non a verificabile tutela dell'universale dignità della persona e dei suoi diritti.
- 3) L'Associazione è libera di modificare la propria sede ove sia di utilità all'esercizio delle proprie attività, nei limiti del territorio Trezzese e nel rispetto delle necessarie comunicazioni di legge, senza che ciò richieda modifiche a questo Statuto.
- 4) L'Associazione definisce ed esercita le proprie attività, nel rispetto delle disposizioni della legge (con particolare riferimento alla legge 11 Agosto 1991 nr. 266 e delle leggi regionali di attuazione) in regime autonomo, avendo convenuto nelle disposizioni del presente Statuto e nel Regolamento Attuativo le linee programmatiche, direttive ed attuative che le competono.
- 5) I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà , di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.
- 6) La durata dell'Associazione è illimitata.

#### **Art. 2 Scopi e attività**

- 1) L'Associazione , senza fini di lucro e con l'azione, personale, spontanea e gratuita dei propri soci, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
- 2) L'Associazione riconosce la Scuola come bene comune essenziale e irrinunciabile, e vi fa riferimento come attore di rilevanza primaria nei processi di individuazione e definizione della socialità della persona; opera pertanto in costante contatto con l'Istituzione Scolastica e si fa parte attiva nella difesa dell'universalità di accesso e della sua funzionalità.
- 3) L'Associazione riconosce nei Servizi Sociali degli Enti Locali, degli Enti Sovra-Comunali e nel Servizio Sanitario Nazionale riferimenti essenziali per il territorio e vi fa ricorso per quanto attiene la lettura delle problematiche emergenti; si propone altresì di contribuire ad arricchirne il patrimonio conoscitivo e di partecipare strumentalmente al loro superamento.
- 4) L'Associazione riconosce le Istituzioni Religiose e non religiose nella loro opera di promozione umana e di rispetto della dignità della persona.
- 5) L'Associazione riconosce le Organizzazioni delle Comunità Migranti come riferimenti privilegiati nella definizione delle proprie attività.
- 6) L'Associazione riconosce le Organizzazioni di Volontariato, le Cooperative Sociali e le Reti Familiari operanti sul territorio come attori efficaci del processo di inclusione, ed opera in forma sussidiaria per favorirne l'efficienza e l'integrazione.
- 7) Scopi dell'Associazione sono la promozione, la definizione e l'esercizio di buone pratiche che favoriscano l'inclusione delle comunità migranti nel tessuto sociale del Trezzese, con particolare riferimento alle azioni che promuovono :
  - l'alfabetizzazione e la formazione delle donne e delle madri immigrate quali soggetti privilegiati dell'integrazione
  - il benessere e l'apprendimento dei minori discenti della scuola dell'obbligo, per mezzo del sostegno diretto ai minori stessi e alle loro famiglie.

### **Art. 3 Soci**

- 1) Possono fare parte dell'Associazione i cittadini italiani e stranieri che ne fanno richiesta, indipendentemente dal loro status giuridico all'atto dell'iscrizione, e che dichiarano con tale atto di:
  - condividere le finalità;
  - accettare le disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento Attuativo;
  - impegnarsi nella progettazione ed esecuzione delle attività deliberate.
- 2) L'iscrizione è personale e non trasmissibile.
- 3) E' consentita la titolarità di Soci Collettivi.
- 4) L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo ,previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente.
- 5) Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci all'Associazione.
- 6) Ciascun aderente maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci , per l'approvazione e modificazione dello Statuto, dei Regolamenti e la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione.
- 7) Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione e il numero dei soci è illimitato.
- 8) La qualifica di socio si perde per:
  - dimissioni volontarie;
  - sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate ;
  - morosità;
  - decesso;
  - esclusione deliberata dagli organi competenti in conformità al presente Statuto per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'Associazione.
- 9) La perdita della qualifica di socio deve essere dichiarata con delibera del Consiglio Direttivo.
- 10) La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione del socio dall'Associazione deve essere comunicata al soggetto interessato , il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea dei Soci o al Collegio dei Garanti , se nominato , mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.  
Il socio iscritto ha facoltà di recedere dall'Associazione secondo le disposizioni del Regolamento Attuativo; l'iscrizione è altrimenti intesa in essere a tempo indeterminato .

### **Art.4 Regolamento**

- 1) Lo Statuto vincola alla sua osservanza i Soci e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
- 2) Il Regolamento Attuativo disciplina gli aspetti organizzativi particolari delle attività dell'Associazione e ne integra inevitabilmente lo Statuto.
- 3) Lo Statuto e il Regolamento Attuativo sono interpretati secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.
- 4) E' facoltà dell'Assemblea dei Soci deliberare in via ordinaria le sole modifiche al Regolamento Attuativo e in via straordinaria le modifiche allo Statuto.

### **Art. 5 Diritti e doveri dei soci**

- 1) A.P.R.I.T.I. è un'Associazione a struttura democratica con pari diritti per tutti i Soci, diritto di voto singolo per approvazione e modifica dello Statuto e del Regolamento Attuativo e per nomina degli Organi Direttivi.

- 2) I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione mediante il versamento della quota associativa . La quota a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberata dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. L'Assemblea può anche deliberare di non porre a carico dei soci alcuna quota. Essa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio e deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.
- 3) Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.
- 4) I soci hanno il diritto:
  - di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota) e di votare direttamente o per delega;
  - all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
  - di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
  - di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
  - di accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
  - di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
- 5) I soci sono tenuti a prestare la propria attività in modo spontaneo, personale e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed a tenere un comportamento verso gli altri soci ed all'esterno animato da spirito di solidarietà e conforme agli scopi dell'Associazione.
- 6) I soci hanno l'obbligo di:
  - osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  - contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
  - versare il contributo associativo annuale stabilito dall'Assemblea;
  - svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli organi sociali;
  - astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.
- 7) Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

## **Art. 6 Organi sociali dell'Associazione**

- 1) Sono Organi dell'Associazione:
  - L'Assemblea dei Soci
  - Il Consiglio Direttivo
  - Il Presidente
- 2) Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:
  - Il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico;
  - Il Collegio dei Garanti.
- 3) Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati. Le cariche associative sono gratuite.
- 4) L'Assemblea dei Soci ha facoltà di eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti o un Revisore Unico, secondo le modalità e con i compiti prescritti nel presente Statuto e nel Regolamento attuativo.

## **Art. 7 Assemblea dei soci**

- 1) L'Assemblea dei Soci è formata da tutti i Soci Ordinari ed è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
- 3) La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o di un decimo (1/10) dei soci.
- 4) L'Assemblea ordinaria viene convocata per:
  - approvare il programma e il preventivo economico per l'anno successivo;
  - approvare la relazione di attività e il rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
  - esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
  - eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
  - eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
  - eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico (se previsto);
  - approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
  - ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
  - approvare il Regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
  - fissare l'ammontare dell'eventuale quota.
- 5) L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
- 6) Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 15.
- 7) L'Assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, telefax o mail, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.
- 8) L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero dei soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.
- 9) In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega.
- 10) In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- 11) Ciascun socio può essere portatore di una sola delega di altro socio.
- 12) All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.
- 13) Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.
- 14) L'Assemblea Ordinaria, ogniqualvolta siano venuti a scadenza i termini delle cariche associative, decide il numero dei componenti del Consiglio Direttivo; provvede dunque al loro rinnovo, secondo le disposizioni del Regolamento Attuativo.
- 15) L'Assemblea Ordinaria può deliberare l'istituzione, il mantenimento, il rinnovo, lo scioglimento del Collegio dei Garanti.

- 16) L'Assemblea Ordinaria, in funzione del Bilancio Previsionale e della Relazione Programmatica approvati, può deliberare l'istituzione, il mantenimento, il rinnovo o lo scioglimento del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore Unico secondo le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento Attuativo.
- 17) Delibere di Assemblea Ordinaria possono modificare il Regolamento Attuativo, secondo le modalità in questo definite. Modifiche allo Statuto possono essere deliberate solo da Assemblee Straordinarie, o comunque da parti straordinarie di Assemblee Ordinarie convocate e verbalizzate separatamente.

#### **Art. 8 Il Consiglio Direttivo**

- 1) Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo dell'Associazione composto da almeno tre (3) a sette (7) componenti nominati dall'Assemblea tra i propri Soci, preferibilmente da definirsi in numero dispari; I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
- 2) Il Consiglio Direttivo, una volta eletto dall'Assemblea dei Soci, alla prima riunione utile elegge a maggioranza semplice un Presidente, un Segretario e un Tesoriere.
- 3) E' facoltà del Presidente chiedere al Consiglio Direttivo, in qualsiasi momento, la nomina di un Vicepresidente.
- 4) Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno sette (7) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno tre (3) consiglieri, o su convocazione del Presidente.
- 5) Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 6) Il Consiglio Direttivo, valutando eventuali criticità del Bilancio Previsionale e della Relazione Programmatica in sede di loro attuazione, o anche semplicemente a tutela delle proprie azioni, può proporre all'Assemblea l'istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore Unico secondo le disposizioni del Regolamento Attuativo. Le deliberazioni relative al mantenimento, rinnovo e scioglimento del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore Unico sono invece competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci.
- 7) Il Consiglio Direttivo definisce e realizza il programma dell'Associazione sulla base degli indirizzi dell'Assemblea dei Soci.
- 8) Il Consiglio Direttivo redige annualmente il Rendiconto Economico dell'Associazione ed il Bilancio di Previsione, così come la Relazione Consuntiva, in cui riassume le attività svolte, e la Relazione Programmatica, in cui delinea quelle da svolgere, per la loro approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.
- 9) Il Consiglio Direttivo tiene rapporti costanti con la Direzione Scolastica e gli Organi Collegiali delle Scuole, con gli Enti Locali, le altre Istituzioni e Associazioni del territorio.
- 10) Il Consiglio Direttivo ha facoltà di decisione sull'esclusione di un socio, quando questi danneggia materialmente o moralmente l'associazione, viola le norme statutarie o fomenta dissidi fra i soci.
- 11) Le decisioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate in apposito registro, consultabile dai soci.

#### **Art. 9 Presidente**

- 1) Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione; ha potere di firma e di delega. Rappresenta inoltre il Consiglio Direttivo in Assemblea.

#### **Art. 10 Collegio dei Garanti**

- 1) L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2) Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- Giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

**Art.11 Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico**

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere istituito dall'Assemblea dei Soci anche su indicazione del Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dal Regolamento Attuativo; Il Collegio deve essere in misura di almeno tre membri.
- 2) Non possono essere membri del Collegio dei Revisori i membri del Consiglio Direttivo.
- 3) Il Collegio dei Revisori elegge, nella prima riunione successiva alla propria elezione, il proprio Presidente, con funzione di portavoce nell'Assemblea dei Soci e di garante delle attività del Collegio a termini di legge.
- 4) Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione; ha inoltre potere di controllo sulle delibere del Consiglio Direttivo, seppure limitatamente alla verifica della conformità ai contenuti della Relazione Programmatica in attuazione e alle finalità e linee di indirizzo prescritte dal presente Statuto.
- 5) Il Collegio dei Revisori partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo, cui comunica le proprie valutazioni.
- 6) Il Collegio dei Revisori riferisce all'Assemblea dei Soci le proprie valutazioni con un'apposita Relazione, nella quale esprime congiuntamente giudizio sintetico e, dove ritenuto necessario, analitico, sul Rendiconto Economico e sulla Relazione Consuntiva del Consiglio Direttivo.
- 7) In luogo del Collegio dei Revisori dei Conti può essere nominato il Revisore Unico .

**Art. 12 Vincoli e gratuità delle cariche**

- 1) Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.
- 2) Cariche e organi associativi sono da intendersi pro-tempore, con durata di 3 anni.
- 3) Presidente, Segretario e Tesoriere non possono essere eletti nello stesso ruolo per più di due mandati consecutivi.

**Art. 13 Patrimonio ed entrate**

- 1) Il patrimonio sociale è costituito da:
  - i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
  - eventuali lasciti, erogazioni, donazioni da parte di privati, enti, fondazioni pubbliche o private;
  - eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del rendiconto.
- 2) Il patrimonio sociale è interamente destinato alla realizzazione dei servizi in funzione delle finalità associative, e non può mai essere distribuito o diviso fra i Soci.
- 3) Le eccedenze del rendiconto, i lasciti, le erogazioni e le donazioni, sono interamente destinati alla realizzazione degli scopi sociali attraverso la loro costituzione in patrimonio.
- 4) Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
  - contributi dei soci per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
  - contributi di privati;
  - contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
  - contributi di organismi internazionali;
  - donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;

- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.

#### **Art. 14 Esercizio sociale bilancio**

- 1) Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- 2) I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, se previsto, almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea.
- 3) Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
- 4) Il bilancio coincide con l'anno solare.
- 5) Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'articolo;
- 6) E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi o capitale durante la vita dell'Associazione.

#### **Art. 15 Modifiche statutarie e Scioglimento dell'Associazione**

- 1) Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi a da almeno un decimo dei soci (1/10). Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
- 2) Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno.
- 3) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della legge 266/91.

#### **Art. 16 Disposizioni finali**

- 1) Per tutto quanto non menzionato nel presente Statuto, costituiscono riferimento le leggi Nazionali e Regionali vigenti e i principi dell'ordinamento giuridico.